

COMUNE DI PRAY

Via Roma, 21 - c.a.p. 13867 tel. 015767035 fax 015767283
pol.pray@ptb.provincia.biella.it

Ordinanza n. 1539

Oggetto: Ordinanza per la riapertura regolamentata di spettacoli viaggianti. Singole attrazioni di spettacolo viaggiante installate in Piazza Lora Totino a partire dal giorno 12 Settembre 2020 sino al giorno 30 Settembre 2020. Ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio da COVID-19.

IL SINDACO

Visti

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- l'art. 1, comma 14 del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33;
- il D.P.C.M. 11 giugno 2020 recante *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID — 19, e del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID — 19"*;
- Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte, n. 66, del 5 giugno 2020, recante *"Ulteriori disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica"*, che, nell'attuale contesto epidemiologico, al punto 3 consente l'apertura delle attività di spettacolo viaggiante, subordinando all'emanazione di ordinanza sindacale l'apertura di tali attività in caso di installazioni plurime e luna park";
- Considerato che nell'allegato 9 al D.P.C.M. 11 giugno 2020, recante *"Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell'U giugno 2020"*, nella sezione dedicata ai *"Parchi tematici e di divertimento"*, sono state individuate alcune misure e indicazioni che devono essere garantite dal gestore della struttura ed altre che attengono alla responsabilità individuale (quali il rispetto della distanza sociale e l'utilizzo della mascherina);
- Il D.P.C.M. 7 Settembre 2020 che ha confermato le misure già contenute nei precedenti D.P.C.M. del 7 Agosto 2020, del 17 Maggio 2020 e del 11 Giugno 2020, prorogando al 30 Settembre 2020 tali misure;
- Il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte, n. 85, del 10 agosto 2020, recante *"disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"*.
- Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 633 in materia di igiene e sanità pubblica. Proroga al 7 settembre 2020 delle ordinanze di cui ai D.P.G.R. numeri 68, 72, 75, 76, 77, 82 e 84 del 2020";
- Considerato altresì che sono inoltre confermate e restano in vigore, sino a tale data, le disposizioni contenute nelle ordinanze del Ministro della Salute 20 marzo 2020, 28 marzo 2020 e 24 luglio 2020;
- Ritenuta necessaria ed urgente l'adozione del presente provvedimento, trattandosi di atto finalizzato alla tutela della salute pubblica, *non* in contrasto con le misure statali e, pertanto, non rientrante nelle previsioni di cui all'art. 3 comma 2 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19;
- l'articolo 50, comma 5, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che demanda al Sindaco l'emanazione di ordinanze contingibili ed urgenti, nel caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere locale;

ORDINA

In ottemperanza alle previsioni contenute nell'allegato sub 1 al D.P.C.M. 7 Agosto 2020, la possibilità di consentire nelle aree predisposte per gli spettacoli viaggianti, e nelle aree private comprese nel territorio comunale, **l'apertura regolamentata delle attività di spettacolo viaggiante, comprese le installazioni plurime, ovvero singole attrazioni di spettacolo viaggiante installate in Piazza Lora Totino a partire dal giorno 12 Settembre 2020 sino al giorno 30 Settembre 2020** secondo le modalità recepite nell'allegato sub 1 al D.P.C.M., 7 Agosto 2020, ai sensi dell'art. 1, comma 14, del Decreto — Legge 16 Maggio 2020, n. 33 recante *"Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative"*, nella sezione dedicata ai *"Parchi tematici e di divertimento"* allegata al presente provvedimento.

Di garantire, le disposizioni contenute nell'allegato sub 1 al DPCM citato nell'atto autorizzativo, le **seguenti modalità**:

- Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità, sia mediante l'ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica e/o sistemi audio video, sia ricorrendo a eventuale personale addetto, incaricato di monitorare e promuovere il rispetto delle misure di prevenzione facendo anche riferimento al senso di responsabilità del visitatore stesso;
- Garantire, se possibile, un sistema di prenotazione, pagamento tickets e compilazione di modulistica preferibilmente on line al fine di evitare prevedibili assembramenti, e nel rispetto della privacy mantenere se possibile un registro delle presenze per un adurata di 14 giorni. Potranno essere valutate l'apertura anticipata della biglietteria ed una diminuzione della capienza massima per garantire un minore affollamento in funzione dell'obbligo di assicurare il distanziamento interpersonale. La postazione dedicata alla cassa, laddove non già dotata di barriere fisiche, dovrà essere eventualmente adeguata. Prevedere percorsi obbligati di accesso e uscita dalle aree/attrazioni e, ove possibile, modificare i tornelli o sbarre di ingresso ed uscita per permetterne l'apertura senza l'uso delle mani;
- Garantire l'occupazione di eventuali posti a sedere delle attrazioni in modo da favorire il distanziamento minimo di almeno 1 metro, salvo nuclei familiari;
- In considerazione del contesto, tutti i visitatori devono indossare la mascherina a protezione delle vie aeree (per i bambini valgono le norme generali); tale obbligo si applica anche agli operatori addetti alle attività a contatto con il pubblico;
- Frequente pulizia e disinfezione di tutti gli ambienti, locali e attrazioni, con particolare attenzione alle aree comuni e alle superfici toccate con maggiore frequenza e rendere disponibili prodotti per l'igiene delle mani per gli utenti e per il personale in più punti delle aree;
- Assicurare, tenendo in considerazione la localizzazione, le caratteristiche degli specifici contesti urbani, logistici e ambientali, la maggiore o minore frequentazione dell'area di spettacolo, la riorganizzazione degli spazi, anche mediante segnaletica a terra, per consentire l'accesso in modo ordinato e, se del caso, contingentato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale;
- Favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni. In ragione dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate.

È rimessa in carico alla responsabilità dei gestori, dei singoli utenti e dei genitori accompagnatori dei bambini e adolescenti il rispetto di tutte le prescrizioni sopra richiamate, ciascuno per il proprio ambito di competenza.

AVVERTE

Che il presente provvedimento ha efficacia immediata ai sensi dell'art. 21 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241;

AVVISA

Che il mancato rispetto delle misure di contenimento, salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 a euro 1.000,00, ai sensi dell'art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19.

Che il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida regionali, o, in assenza, nazionali, determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza, ai sensi del c. 15 dell'art. 1 comma 15 del D.L. n. 33 del 16 maggio 2020;

Che copia del presente provvedimento è pubblicata all'Albo del Comune e verrà trasmessa alla Prefettura di Biella, alla Questura di Biella ed al Comando Stazione Carabinieri di Coggiola.

Il Responsabile del Procedimento ai sensi e per gli effetti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni è il Responsabile del Servizio Polizia Municipale — Dott. Garavaglia Tiziano.

Eventuale ricorso contro il presente provvedimento può essere proposto al Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Piemonte nel termine di sessanta giorni dalla sua notificazione, ai sensi dell'articolo 40 del Codice del processo amministrativo approvato con Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni dalla stessa data, ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Pray, 09/09/2020



IL SINDACO

PASSUELLO Gian Matteo

